



**Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza  
dell'Università di Torino**

**A CURA DI  
FERDINANDO ZUCCOTTI E MARCO A. FENOCCHIO**

**A Pierluigi Zannini**

**Scritti di diritto romano e giusantichistici**



QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

6/2018



A PIERLUIGI ZANNINI  
*Scritti di diritto romano e giusantichistici*

A CURA DI  
FERDINANDO ZUCCOTTI  
E MARCO A. FENOCCHIO

Ledizioni

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto ad una revisione da parte di una Commissione di Lettura interna nominata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza. Detta Commissione ha formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare l'opera

© 2018 Ledizioni LediPublishing

Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy  
[www.ledizioni.it](http://www.ledizioni.it)  
[info@ledizioni.it](mailto:info@ledizioni.it)

*A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici,*  
a cura di Ferdinando Zuccotti e Marco A. Fenocchio

Prima edizione: marzo 2018  
ISBN 9788867057207

Progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni

Informazioni sul catalogo e sulle ristampe dell'editore: [www.ledizioni.it](http://www.ledizioni.it)

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da Ledizioni.

## INDICE

1. FILIPPO GALLO  
A proposito delle interpolazioni nel Digesto 9
  
2. PIERFRANCESCO ARCES  
Strutture espositive in Gaio: condizione servile e potestà dominicale  
in *inst.* 1.52-54 13
  
3. VALENTINA CASELLA  
Il «Lexicon» di Fozio e il «Lessico dei dieci oratori» di Arpocrazione  
quali fonti giuridiche 47
  
4. MARCO A. FENOCCHIO  
«Habitatio» - «dominium»: una tesi sulla natura dell'abitazione  
ricordata in C.I. 3.33.13.pr. 71
  
5. MICHELE A. FINO  
La legislazione matrimoniale augustea. Un'occasione per valutare  
le potenzialità dell'analisi del diritto condotta nella prospettiva  
dell'ecologia umana. Valutazioni preliminari 97
  
6. FAUSTO GORIA  
La costruzione giuridica del rapporto tra madre e figli  
nel diritto romano fino all'*Ecloga* di Leone III. 113
  
7. LELIO LANTELLA  
Manuali e topoi.  
Per una ipotesi di sperimentazione didattica 147
  
8. SAVERIO MASUELLI  
«Abalienatio» 189

9. MASSIMO MIGLIETTA	
Emblematic Cases of «Logical Conflict» between «Quæstio» and «Responsum» in the «Digesta» of Publius Alfenus Varus	207
10. ALBERTO RINAUDO	
«Quod meretrici datur, repeti non potest». La <i>nova ratio</i> di D. 12.5.4.3 nella giurisprudenza italiana	267
11. ENRICO SCIANDRELLO	
A proposito di D. 3.2.1 (Iul. 1 <i>ad ed.</i> )	283
12. RAFFAELLA SIRACUSA	
«Universitas» e «corpus»: ricostruzione lessicale nell'ambito delle associazioni	295
13. ANDREA TRISCIUOGGIO	
La condizione dei detenuti nella legislazione tardoimperiale romana	313
14. GIUSEPPE VALDITARA	
Riflessioni di diritto romano e diritto civile sul danno ingiusto	321
15. LUCIA ZANDRINO	
Dalla «pecunia expensa lata» alla «transscriptio»: tracce di una evoluzione del contratto letterale	359
16. FERDINANDO ZUCCOTTI	
Sulle origini e sulla struttura dell'usucapione romana	381
<i>Indice delle fonti</i>	437

ANDREA TRISCIUOGGIO

## La condizione dei detenuti nella legislazione tardoimperiale romana\*

1. Premessa – 2. Costantino – 3. Costanzo II – 4. Teodosio I – 5. Onorio – 6. Giustiniano – 7. Conclusioni.

1. Prima di affrontare alcuni aspetti del (tardo) diritto romano dove si può effettivamente scorgere una tendenza verso un trattamento dei detenuti improntato all'*humanitas*<sup>1</sup>, senza correre il rischio di attualizzare la lettura delle fonti tradendo in tal modo la missione dello storico, occorre premettere che il carcere nell'esperienza romana non è considerato un tipo di sanzione penale. Esso ha solamente la funzione di assicurare l'imputato all'esecuzione della pena dopo la sentenza di condanna del giudice; dunque siamo assai prossimi all'istituto moderno della custodia cautelare<sup>2</sup>, e dobbiamo pensare,

---

\* Il testo, destinato all'annata 2016 della rivista «Antigone», riproduce, corredata delle note, la relazione che ho presentato al Convegno su «La tutela della salute in carcere tra diritto vigente e diritto vivente», organizzato a Torino il 29 aprile 2016. Mi è particolarmente gradito dedicare questo breve contributo a Pierluigi Zannini in occasione della Sua collocazione a riposo, nel ricordo dei lunghi anni trascorsi insieme prima nell'Istituto Giuridico e poi nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino; anni dove le nostre conversazioni sullo studio e l'insegnamento del diritto romano sono sempre state condite da una nota di umorismo e di ironia; anch'essi, credo, ingredienti sapidi della docenza.

1 L'*humanitas* è espressamente richiamata come valore di riferimento per la condotta dei carcerieri in C.Th. 9.3.7 (a. 409 d.C.); si veda *infra*, nt. 14; si veda anche G. VALDITARA, *Lo Stato nell'antica Roma*, Soveria Mannelli, 2008, p. 461.

2 Sull'inesistenza della pena detentiva nell'ordinamento romano, quasi un «dogma» nella romanistica, si veda A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, p. 100. Il fatto che il carcere servisse solo 'ad continendos, non ad

per quanto riguarda lo sfondo delle previsioni normative, a periodi detentivi relativamente brevi. Non mancano per altro forme particolari di detenzione da intendersi propriamente come pene: è il caso della *reclusio in monasterio* a vita prevista da Giustiniano per la donna condannata per adulterio non perdonato, *intra biennium*, dal marito<sup>3</sup>, reato che è stato indicato come il primo punito con una sanzione equiparabile all'ergastolo<sup>4</sup>.

Un altro dato poi che occorre tenere presente in via preliminare è che una sensibilità normativa diretta a migliorare le condizioni di vita del detenuto (anche dal punto di vista igienico-sanitario, come vedremo) si riscontra solamente dall'imperatore Costantino in poi, cioè quando l'ordinamento romano incomincia ad essere chiaramente influenzato dal pensiero cristiano<sup>5</sup>. A partire dal IV secolo d.C., in effetti, i valori del cristianesimo sembrano condizionare le costituzioni imperiali che toccano aspetti inerenti alle condizioni di vita dei detenuti ma, a quanto pare, con scarsi risultati pratici; per altro, su tali condizioni saranno chiamati a vigilare, *ab externo* rispetto all'amministrazione penitenziaria<sup>6</sup>, anche i vescovi, segno di una presa d'atto della non completa affidabilità dei sistemi di controllo sulla qualità di vita dei carcerati interni all'amministrazione.

Un'ultima precisazione. Le brevi osservazioni che seguiranno sulla legislazione tardoantica si riferiscono alla carcerazione pubblica. Nel Tardoantico invero esiste anche il fenomeno della carcerazione privata, usa-

---

*puniendos homines*' risulta da un celebre testo di Ulpiano: D. 48.19.8.9 (Ulp. 9 *de off. proc.*): 'Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis contineantur: sed id eos facere non oportet. Nam huiusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet'; sul passo, da ultimo, J.L. ZAMORA MANZANO, *La administración penitenciaria en el derecho romano: Gestión, tratamiento de los reclusos y mejora de la custodia carcelaria*, Madrid, 2015, p. 72 ss. (con altra letteratura).

3 Cfr. Nov. 134.10.1 (a. 556 d.C.): si veda F. PERGAMI, *La repressione dell'adulterio nella legislazione tardoimperiale*, in *Nuovi studi di diritto romano tardoantico*, Torino, 2014, p. 48 s.

4 Cfr. E. CANTARELLA, *Diritto romano. Istituzioni e storia*, Milano, 2010, p. 210.

5 Si veda B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, Milano, 1954, p. 513.

6 La *custodia carceris* è affidata in età repubblicana (e fors'anche nel principato) a magistrati speciali: i *tresviri capitales* (cfr. C. CASCIONE, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli, 1999, p. 161 ss.); mentre nel tardo impero (in particolare nel IV-V secolo d.C.) è una competenza riservata per lo più a funzionari imperiali subalterni denominati *commentarienses* e in minor misura agli *stratores* (cfr. L. MINIERI, *I commentarienses e la gestione del carcere in età tardoantica*, in «Teoria e storia del diritto privato», IV, 2011, p. 1 ss. e p. 57 nt. 93, a proposito degli *stratores*; adde S. BARBATI, *Abusi e illeciti dei giudici nel processo tardo-antico*, in «Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIX Convegno internazionale», Roma, 2013, p. 379 nt. 78).

ta anche come forma di esecuzione sulla persona del debitore inadempiente, ma fu una prassi costantemente contrastata dagli imperatori (Teodosio I, Zenone, Giustiniano) che la considerarono un reato (*crimen maiestatis*) contro il potere imperiale, al quale si riconosceva il monopolio sull'adozione ed esecuzione delle misure privative della libertà<sup>7</sup>.

2. Siamo nel 320 d.C. L'imperatore Costantino indirizza una costituzione al *rationalis Florentius* (un funzionario dell'amministrazione fiscale); si tratta della *lex* che apre il titolo '*De custodia reorum*' sia nel Codice Teodosiano sia in quello di Giustiniano. Dopo un iniziale ammonimento a rendere il più possibile rapidi i procedimenti di natura penale, l'imperatore dispone che per evitare il pericolo di fuga non si usino maniche di ferro e strettamente aderenti alle ossa, ma catene allentate in modo che la detenzione non diventi un tormento. Le celle poi devono avere luce a sufficienza; il detenuto di giorno deve essere condotto all'aperto, di notte deve rimanere recluso ma, si specifica, in luoghi salubri. Molto interessante è la *ratio legis* dichiarata dall'imperatore: si vuole evitare la morte in carcere causata dalle condizioni detentive: una sventura per gli innocenti, un epilogo troppo benevolo per i colpevoli<sup>8</sup>. '*Lex humanissima*' l'ha definita Gotofredo e si è voluto scorgere in essa, con una qualche forzatura, una forma di tutela *ante litteram* dei diritti dell'uomo<sup>9</sup>.

7 Cfr. C.Th. 9.11.1 e C.I. 9.5.1; C.I. 9.5.2; si veda anche C.I. 1.4.23; in dottrina cfr. S. SCHIAVO, *Esecuzione personale dei debitori e carcerazione privata nelle costituzioni imperiali di età postclassica e giustiniana*, in «Annali dell'Università di Ferrara», XXI, 2007 [ma 2008], p. 70 ss., e M.L. NAVARRA, *Sul divieto del carcere privato nel tardo impero romano*, in «SDHI.», LXXV, 2009, p. 6 ss., 31 s. (*estr.*); a partire dall'epoca giustiniana (si veda C.I. 1.4.22.pr.), nelle città dell'impero (diverse dalla capitale Costantinopoli), erano chiamati a disporre la custodia preventiva degli imputati i *defensores civitatis*: cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 222 nt. 117 e p. 226 nt. 131.

8 C.Th. 9.3.1.pr. (= C.I. 9.4.1.2-3): '*Interea vero exhibitio non ferreas manicas et inhaerentes ossibus mitti oportet, sed prolixiores catenas, ut et cruciatio desit et permaneat fida custodia. Nec vero sedis intimae tenebras pati debebit inclusus, sed usurpata luce vegetari et, ubi nox gemina verit custodiam, vestibulis carcerum et salubribus locis recipi ac revertente iterum die ad primum solis ortum ilico ad publicum lumen educi, ne poenis carceris perimatur, quod innocentibus miserum, noxiis non satis severum esse cognoscitur*'; cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 177 ss., e ZAMORA MANZANO, *La administración*, cit., p. 96 ss. Una minima variazione testuale nel testo accolto nel Codice giustiniano farebbe pensare che l'incatenamento del detenuto venisse a dipendere, nel VI secolo, dalla *qualitas criminis* e fosse adottato per i crimini più gravi.

9 Cfr. R. MARTINI, *Su alcuni provvedimenti costantiniani di carattere sociale*, in «Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente» (cur. F. Sini e P.P. Onida), Torino, 2003, p. 188.

3. Siamo nel 340 d.C. Il figlio di Costantino, l'imperatore Costanzo II, ritorna sul trattamento dei carcerati e, per assicurare condizioni di vita dignitose, dispone che uomini e donne abbiano luoghi di reclusione differenziati<sup>10</sup>. Una norma per noi moderni piuttosto sorprendente, che ci permette di osservare come si inseriscano nel solco della tradizione romana sia le Regole minime per il trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite adottate sul finire degli anni '50 del secolo scorso, laddove (regola 8) affermano che «uomini e donne, per quanto possibile, devono essere ristretti in istituti separati, o in sezioni completamente separate dello stesso istituto», sia le Regole penitenziarie europee del 2006 (regola 18.8b), di identico contenuto<sup>11</sup>.

4. Con Teodosio I, com'è noto, il cristianesimo assume a religione ufficiale dell'impero con l'emanazione dell'editto di Tessalonica. Per l'imperatore il miglioramento della condizione carceraria (che dovrebbe durare il meno possibile secondo un orientamento di politica penitenziaria che lo pone in continuità con Costantino) si attua anche attraverso un costante monitoraggio affidato agli ufficiali subalterni addetti alla vigilanza (*commentarienses*). In una costituzione del 380<sup>12</sup>, che forse intende contribuire alla riduzione del sovraffollamento delle carceri e al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie<sup>13</sup>, si prescrive che ogni trenta giorni il *commentariensis* aggiorni

10 C.Th. 9.3.3: '*Quoniam unum carceris conclave permixtos secum criminosos includit, hac lege sancimus, ut, etiamsi poenae qualitas permixtione iungenda est, sexum tamen disparem diversa claustrorum habere tutamina iubeatur*'; si veda anche l'*interpretatio* visigotica *ad legem*: '*Viri et mulieres, etiamsi criminis aequalitate iungantur, non tamen in unius carceris custodia teneantur*'; cfr. BIONDI, *Il diritto*, cit., p. 514, L. DI CINTIO, *Note sui contenuti della «Interpretatio»: divinazione e custodia carceraria*, in «RDR.», VIII, 2008, p. 15 s. (estr.), e J.L. ZAMORA MANZANO, *Algunas reflexiones sobre la Administración romana y las cárceles en el Bajo imperio*, in «Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano», III (dir. A. Fernández de Buján, coedd. A. Triscioglio, G. Gerez), Madrid, 2016, p. 468.

11 Sulle norme sovranazionali citate cfr. R. PALMISANO, *Scheda sulla detenzione femminile (gennaio 2015)*. Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Ufficio del Capo del Dipartimento. Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali – on line, § 2.

12 Cfr. C.Th. 9.3.6 (= C.I. 9.4.5): '*Nam nisi intra tricensimum diem semper commentariensis ingesserit numerum personarum, varietatem delictorum, clausorum ordinem aetatemque victorum, officium viginti auri libras aerario nostro iubemus inferre...*'; cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 197 ss., MINIERI, *I commentarienses*, cit., p. 30 s., BARBATI, *Abusi*, cit., p. 381, e ZAMORA, *La administración*, cit., p. 61 s.

13 In tal senso ZAMORA, *La administración*, cit., p. 106 s., e *Algunas reflexiones*, cit., p. 469. All'epoca di Teodosio I il sovraffollamento era uno dei gravi problemi dei luoghi di detenzione, insieme alle scarse condizioni igieniche e alimentari, e alle vessazioni operate dai *commentarienses*. La sopportazione dei detenuti era messa a dura prova e frequenti

nei registri il numero dei reclusi annotando i capi d'imputazione, la data di incarcerazione e l'età degli incatenati; l'inadempimento a tali obblighi comporta la comminazione di una pena di venti libbre d'oro.

5. Dopo diciannove anni (409 d.C.) Onorio, il figlio di Teodosio I, emana a Ravenna una costituzione assai indicativa in verità di una sempre più crescente sensibilità, d'ispirazione cristiana, che i tardi imperatori romani mostrano per le esigenze, non solo quelle primarie, dei detenuti. Ogni domenica, nel *dies domini*, i reclusi dovranno essere condotti dal giudice che li interrogherà su come sono trattati e in particolare se i custodi, qualificati «corrotti», operino secondo l'*humanitas*. L'imperatore, rendendo patrimonialmente responsabili i giudici e i *commentarienses*, si preoccupa altresì di assicurare il necessario sostentamento alimentare per i reclusi indigenti, come pure la loro igiene personale prevedendo l'obbligo di condurli *ad lavacrum*. Con la chiusura della *lex* i vescovi sono chiamati a vigilare sulla regolare esecuzione delle prescrizioni imperiali<sup>14</sup>.

6. Sotto l'impero di Giustiniano si può notare invero un rafforzamento del ruolo dei vescovi nell'attività di vigilanza sul trattamento dei carcerati. In particolare il detto imperatore in una costituzione del 529 d.C. indirizzata al *praefectus praetorio* Mena dispone che il vescovo si rechi una volta alla settimana nel carcere pubblico per interrogare i detenuti sul loro *status* (di libero o di servo), sul capo d'imputazione o sulla presenza di altro motivo giustificativo della detenzione<sup>15</sup>; la norma pare invero attribuire ai vescovi

---

erano i casi di suicidio. Ne offrono testimonianza le *Res gestae* di Ammiano Marcellino e le orazioni di Libanio: si veda LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 199.

14 C.Th. 9.3.7 (= C.I. 1.4.9): '*Post alia: Iudices omnibus dominicis diebus productos reos e custodia carcerali videant interrogant, ne his humanitas clausis per corruptos carcerum custodes negetur: Victualem substantiam non habentibus faciant ministrari, libellis duobus aut tribus diurnis vel quot existimaverint commentarienses decretis, quorum sumptibus proficiant alimoniae pauperum. Quos ad lavacrum sub fida custodia duci oportet, multa iudicibus viginti librarum auri et officii eorum eiusdem ponderis constituta, ordinibus quoque trium librarum auri multa proposita, si saluberrime statuta contempserint. Nec deerit antistitum christianae religionis cura laudabilis, quae ad observationem constituti iudicis hanc ingerat monitionem*'; cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 209 ss., C. CORBO, *Paupertas. La legislazione tardoantica*, Napoli, 2006, p. 173 nt. 21, M. BIANCHINI, *Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni*, in *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, p. 249 ss., DI CINTIO, *Note*, cit., p. 17 s., MINIERI, *I commentarienses*, cit., p. 32, BARBATI, *Abusi*, cit., p. 382, 398, nonché ZAMORA, *La administración*, cit., p. 112 ss., e *Algunas reflexiones*, cit., p. 472 ss. Onorio è anche autore di *Const. Sirm.* 13 (si veda *infra*, nt. 20).

15 Cfr. C.I. 1.4.22.1 = C.I. 9.4.6.1 (in greco): trad. latina (Krüger): «Eos autem qui inclusi

uno specifico potere di controllo sul rispetto dei tempi massimi di carcerazione preventiva che dipendevano appunto dallo *status* personale e dal tipo di accusa<sup>16</sup>. Uno degli abusi più ricorrenti in quell'epoca era in effetti il prolungamento *contra legem* dei termini di carcerazione.

7. Questa rapida rassegna sui rapporti tra legislazione tardo-imperiale e condizione carceraria evidenzia i problemi di fondo per i quali gli imperatori cristiani intendono apprestare soluzioni. Tali problemi si sommano tra di loro aggravando la condizione di soggetti che sono – non dimentichiamolo – per lo più in attesa di giudizio, oppure in attesa di esecuzione della pena. Il ritardo nella pronuncia delle sentenze determina il prolungamento *contra legem* dei termini di carcerazione; aumenta le occasioni di vessazioni e di estorsioni operate dai carcerieri definiti '*nequissimi*' (malvagi, propensi alla corruzione, amorali, egoisti) in una costituzione di Valentiniano e Valente<sup>17</sup>. Le condizioni di vita, l'esistenza stessa, sembrano dipendere dall'arbitrio di tali funzionari ben poco controllati dai *iudices*, loro superiori. V'è un'incapacità strutturale dell'amministrazione carceraria di assicurare dignitose condizioni di vita in osservanza dei precetti evangelici e la minaccia di multe

---

sunt vel includentur religiosissimi locorum episcopi una cuiusque hebdomadis die quarta vel sexta explorent et diligenter causas detentionis eorum inquirant et servine an liberi sint, num propter aes alienum an propter alias accusationes vel ob homicidium inclusi sint»; cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 222. La detenzione provvisoria poteva trovare fondamento anche in un atto di citazione che avviava un procedimento civile; il convenuto, non in grado di garantire la sua comparizione in giudizio, doveva seguire l'*exsecutor litis* (il pubblico ufficiale notificatore) incaricato di sorvegliarlo durante la celebrazione del processo; a tal riguardo si veda A. TRISCIUOGGIO, *Fideiussio iudicio sistendi causa e idoneità del fideiussore nel diritto giustiniano e nella tradizione romanistica*, Napoli, 2009, p. 49 e nt. 100 e p. 87 ss.

16 Lo si può evincere dalla stessa costituzione indirizzata al prefetto del pretorio Mena (si veda C.I. 9.4.6.2-5), dove si indicano i seguenti termini massimi di carcerazione: 1) per gli schiavi, 20 giorni; 2) per i liberi, 30 giorni se la causa è civile; se la causa è penale, in genere 6 mesi con la possibilità di estendere la durata ad 1 anno per reati capitali perseguiti sulla base di un'accusa privata. Occorre tuttavia tenere presente che in linea di massima il detenuto poteva riacquistare immediatamente la libertà con la prestazione di idonee garanzie (*fideiussio iudicio sistendi causa, cautio iuratoria*) per la comparsa in giudizio: cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 222 s., e NAVARRA, *Sul divieto*, cit., p. 35 ss. (*estr.*); con particolare riguardo ai processi civili, TRISCIUOGGIO, *Fideiussio*, cit., p. 49 ss. Per il reperimento di fideiussori il detenuto poteva godere anche di permessi di libertà; si veda l'editto del *praefectus praetorio* Archelao (Zach., *Anecd.* III, ed. XXX, p. 277, a. 524-527 d.C.), commentato da A. TRISCIUOGGIO, *Edictum XXX*, in «Edicta Praefectorum praetorio» (*cur.*: F. Gorla, F. Sitzia), Cagliari, 2013 (in CD ROM), p. 107 s.

17 C.Th. 9.40.5 (a. 364 d.C.); cfr. L. MINIERI, *Corruzione in Roma tardo antica: il caso dei «nequissimi» funzionari*, in «RDR», XIII, 2013, spec. p. 5 ss. (*estr.*).

a giudici e a *commentarienses* non sembra sortire molto effetto. Ecco dunque il ricorso ad un assiduo vigilante esterno, il vescovo, collocato fuori dagli apparati amministrativi<sup>18</sup>, che per la sua terzietà ricorda gli odierni garanti, nazionale e territoriali, per i detenuti<sup>19</sup>; figura credibile nella società tardoimperiale romana e interessata al benessere materiale e spirituale dell'uomo. Gli appartenenti al clero hanno il permesso di entrare nelle carceri, di curare gli ammalati, di nutrire i detenuti poveri, di consolare gli innocenti; conoscendo le singole situazioni, possono intercedere presso i giudici<sup>20</sup>. C'è una soluzione, tuttavia, che sarà stata particolarmente agognata per la sua radicalità dai detenuti imputati di reati minori, e che poteva risolvere altresì il problema del sovraffollamento carcerario: l'ammnistia, non a caso nel tardo impero cristiano concessa nel *dies paschalis*, nel giorno di Pasqua<sup>21</sup>.

---

18 Cfr. S. PULIATTI, *Le funzioni civili del vescovo in età giustiniana*, in «Athenaeum», XCII.1, 2004, p. 145 ss., specie p. 148 e 158.

19 Il garante nazionale per i detenuti è stato istituito recentemente in Italia (legge n. 10 del 21 febbraio 2014) per volere delle Nazioni Unite; è entrato in funzione nel marzo 2016.

20 Cfr. *Const. Sirm.* 13 (imp. Onorio, a. 419 d.C.): '*Eam quoque sacerdoti concedimus facultatem, ut carceris ope miserationis aulas introeat, medicetur aegros, alat pauperes, consoletur insontes et cum singulorum causas scrutatus agnoverit, interventiones suas apud iudicem competentem pro iure moderetur. Scimus enim idque crebris aditionibus supplicatum frequenter ideo plerosque in custodiam detrudi, ut adeundi iudicis libertate priverentur et, cum semel coeperit humilior persona pati custodiam, antequam causa sciatur, iniuriae poenam sustinere compellitur. Confestim duas auri libras fisco nostro contumax solvet officium, si sacerdotem negotia tam sancta curantem ianitor feralis excluserit*'; cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 211 s., e BIANCHINI, *Cadenze*, cit., p. 253 s.

21 Cfr. in particolare C.Th. 9.38.3 (imp. Valentiniano I, a. 367 d.C.), e C.Th. 9.38.8 (imp. Valentiniano II, a. 385 d.C.): si veda anche *Const. Sirm.* 7 (imp. Teodosio I, a. 380-1 d.C.); cfr. LOVATO, *Il carcere*, cit., p. 202 ss., e V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana*<sup>5</sup>, Napoli, 1998, p. 171; sulle indulgenze pasquali cfr., da ultimo, D.A. CENTOLA, *Alcune osservazioni sui provvedimenti imperiali di clemenza in occasione della Pasqua*, in «Koinonia», XXXIX, 2015, p. 411 ss.

